



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO

SERVIZI per l'ENOGASTRONOMIA e l'OSPITALITA' ALBERGHIERA

"FILIPPO DE CECCO"

SEDE: 65127 PESCARA – Via dei Sabini 53 – tel. 085 690747 – fax 085 690442

SUCCESSALE: 65127 PESCARA – Via Italica, 35 – tel. e fax 085 65531 – 65113

LABORATORI: 65129 PESCARA – Via Tirino, 67 – tel. 085 4516839 – fax 085 9189898

www.alberghierodececco.edu.it - e_mail: perh010006@istruzione.it -
perh010006@pec.istruzione.it



PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLE OPERE DI FALEGNAMERIA PER L'ALLESTIMENTO DEL NUOVO FRONT-OFFICE, DELLE FORNITURE DI ATTREZZATURE PER L'ALLESTIMENTO / POTENZIAMENTO DEI LABORATORI E DI N. 1 AUTOVEICOLO CON ALLESTIMENTO ISOTERMICO, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PAR FSC 2007/2016 FINANZIATO DALLA REGIONE ABRUZZO (CUP D26D16001170001)

SECONDO STRALCIO FUNZIONALE N. 9 LOTTI



**CARATTERISTICHE TECNICHE LOTTO N. 7 –
FORNITURA E POSA IN OPERA PARETE ROLLING DIM
MT 16*3
CIG 7991553628**

PARTE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la fornitura , comprensiva della consegna e posa in opera, di n. 1 parete divisoria rolling mod. wall dimensioni mt 16X3 presso i locali adibiti a laboratorio BAR in Via dei Sabini – 65127- Pescara .

ART. 2 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo della fornitura è pari all'importo del prezzo di aggiudicazione, Ai fini della esecuzione del contratto, i prezzi unitari offerti costituiscono i prezzi contrattuali. I corrispettivi dovuti sono quelli indicati nell'offerta economica e saranno determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime. Il corrispettivo complessivo ed i prezzi unitari offerti si intendono comprensivi del costo di ogni fornitura di materiale, della manodopera specializzata, qualificata e comune per l'installazione delle forniture e collaudo , degli oneri imballo, carico, trasporto e scarico fino al luogo di destinazione. ad esclusione delle opere inerenti il collegamento idrico ed elettrico . Saranno compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel presente capitolato, niente escluso ed eccettuato.

ART 2.1. -MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

La stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere alle modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. .

ART. 3 - INVARIABILITA' DEI PREZZI

Sia il valore complessivo della fornitura sia i singoli prezzi unitari, si intendono fissi, invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità di cui l'impresa aggiudicataria non abbia tenuto presente. L'impresa aggiudicataria non avrà perciò ragione di pretendere sovra - prezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

ART. 4 – GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto /ovvero dell'atto di esecuzione anticipata l'appaltatore dovrà costituire, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni, derivanti dall'appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale affidato, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 del cc e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell' Istituto .

La cauzione sarà svincolata dopo il collaudo della fornitura, contestualmente all'emissione del certificato finale di regolare prestazione della fornitura, ad eccezione di una percentuale pari al 20% dell'importo della medesima, a garanzia dell'impegno assunto, avente validità pari al periodo di garanzia delle forniture, durante il quale l'appaltatore è tenuto a prestare il servizio di garanzia di cui al successivo art. 22.

ART. 5 – POLIZZA ASSICURATIVA

La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere sia al personale dipendente della ditta aggiudicataria che ai terzi durante l'esecuzione della fornitura, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo della fornitura. Impresa aggiudicataria dovrà essere provvista di:

- polizza RCT a copertura della responsabilità civile per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, compresa la responsabilità civile che deriva da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del cc, con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro con un limite di € 1.000.000,00 per danni a cose e € 1.000.000,00 per danni a

- persone ;
- polizza RCO a copertura della responsabilità civile , ai sensi del cc e degli artt.10 e 11 del D.P.R. 1124/65 e s.m.i. , verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, i prestatori di lavoro para subordinato , per gli infortuni, le malattie professionali, le lesioni personali e la morte da essi sofferti con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00

ART. 6– SUBAPPALTO

Non e' consentito ricorrere al subappalto .

ART. 7 - OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E ASSISTENZIALI ED IN MATERIA DI SICUREZZA

7.1 - Obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali : L'Impresa è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Impresa è obbligata altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

7.2 - Obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori: l'Impresa aggiudicataria è tenuta ad ottemperare alle norme minime di sicurezza e di salute di cui al D.Lgs. 81/2008. L'Impresa aggiudicataria deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell' appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi. L'Impresa aggiudicataria ed il personale da essa dipendente, operativo presso il Committente, dovranno attenersi e rispettare tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Committente per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il personale dell'impresa aggiudicataria. L'Impresa aggiudicataria dovrà garantire per tutta la durata della fornitura, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento della fornitura stessa, nei tempi stabiliti dal presente capitolato, provvedendo ad eventuali assenze mediante una immediata sostituzione con personale adeguatamente formato onde non creare disservizi. Nel caso in cui la valutazione del rischio dell'impresa aggiudicataria preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al già richiamato D.Lgs. 81/2008.

7.3 Sicurezza nell'esecuzione dell'appalto – Valutazione dei rischi: l'attività lavorativa dell'appaltatore verrà esperita in assenza di quella del committente. La stazione appaltante pertanto non ha provveduto alla redazione del DUVRI in quanto non esistono rischi di interferenza. Resta immutato l'obbligo per l'appaltatore di elaborare il proprio documento di valutazione rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

ART. 8 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO – PENALI

La fornitura di cui al presente capitolato deve essere eseguita nei termini indicati nella parte seconda "*condizioni speciali*" del presente capitolato .

In caso di ritardo delle consegne e/o dell'installazione o di consegne incomplete, ovvero di incompletezze, ritardi , ovvero mancato adempimento di prestazioni che riguardano il servizio di assistenza tecnica post-vendita l'Istituto , ove non ricorrano cause di forza maggiore, procede alla contestazione dell'addebito , mediante comunicazione via PEC.

In caso di contestazione dell'inadempimento, l'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare in ogni caso per iscritto, anche con lo stesso mezzo usato dall'Istituto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 3(tre) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'istituto , a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate alla ditta aggiudicataria, le penali nella misura seguente, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento:

- qualora le consegne e l'installazione risultassero effettuate oltre i termini contrattuali, anche se imputabile a terzi, l'appaltatore sarà tenuto a corrispondere una penale pari a € 100,00

(cento/00) per ogni giorno di ritardo, fermo restando la risoluzione di diritto operante ai sensi del successivo art. 9.3;

- in caso di intervento effettuato durante il periodo di garanzia oltre il termine di cui al successivo art. 22 verrà applicata una penale pari ad € 30,00 (trenta/00) per ogni giorno di ritardo.
- in caso di intervento per l'eliminazione dei vizi e le difformità verrà applicata una penale pari ad € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel successivo art. 24.

L'importo delle penali indicate si intende al netto di IVA.

Qualora la fornitura, a seguito di collaudo, dovesse risultare difettosa o in qualsiasi modo non rispondente a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica, sarà rifiutata e l'impresa fornitrice avrà l'obbligo di ritirarla e sostituirla a proprie cure e spese. Se trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione scritta, l'aggiudicatario non avrà provveduto a sostituire la fornitura o parte della stessa rifiutata, l'Istituto procederà all'escussione della garanzia definitiva e alla risoluzione del contratto.

Le penali sono applicate mediante ritenute sui crediti dell'aggiudicatario oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, mediante escussione della cauzione prevista dal precedente art. 4. E' fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 9 oltre alla richiesta di risarcimento danni.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

9.1 – Risoluzione per inadempimento: in caso di inadempimento da parte dell'impresa aggiudicatrice, l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, secondo le norme del Codice civile, fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'impresa, l'Istituto si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche presentate da quest'ultima in sede di offerta.

9.2 -Risoluzione di diritto - Clausola risolutiva espressa: l'Istituto intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del cc escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte sia dell'impresa aggiudicataria che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- motivi di pubblico interesse;
- ritardi nella consegna superiori a 10 giorni lavorativi, considerato che il rispetto dei tempi di consegna riveste fondamentale importanza ;
- frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese e nei requisiti attestati ai sensi del DPR n. 445/2000 in sede di gara;
- quando l'ammontare delle penali contestate ed applicate all'appaltatore abbia superato il 10% dell'importo complessivo del contratto (I.V.A. esclusa) ;
- cessione del contratto;
- cessione del credito non autorizzato ;
- subappalto di prestazioni ;

Nei suddetti casi l'Istituto sarà tenuto a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dell'appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penali e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. L'Impresa rinuncia ad ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

9.3 - Recesso dal contratto da parte dell'appaltatore : in caso in cui il fornitore receda anticipatamente dal contratto, l'Istituto, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione della fornitura secondo le modalità indicate al precedente punto 9.1.

ART. 10– EFFETTI DELLA RISOLUZIONE – ESECUZIONE IN DANNO

L'Istituto, a seguito della risoluzione, ha diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno alla ditta inadempiente alla quale saranno addebitati i costi ed i danni eventualmente derivanti all'Istituto. Per il risarcimento dei danni, quest'ultimo potrà rivalersi sul deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, mediante trattenute sugli eventuali crediti

dell'Impresa senza pregiudizio dei diritti dell' Istituto sui beni dell'impresa aggiudicataria.

ART. 11- SOSTITUZIONE DELL'AGGIUDICATARIO CON NUOVO CONTRAENTE

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 116, comma 1, lett. d) -n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

È fatto assoluto divieto all'Impresa aggiudicataria di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione e risoluzione del contratto. E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione della fornitura senza l'espressa autorizzazione dell'Istituto , pena l'incameramento della cauzione, l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

ART. 13 - NATURA DEL CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO-REGISTRAZIONE

Il presente capitolato vale quale contratto tra l'Istituto e l'appaltatore regolante il presente appalto. Il presente contratto è stipulato in forma privata e sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente la registrazione medesima .

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 i dati forniti dalle Imprese sono trattati dall 'Istituto Professionale Statale-Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "F. De Cecco" (IPSSAR) di Pescara esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del contratto.

Il titolare del trattamento dei dati in questione e' l' IPSSAR di Pescara .

ART. 15 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A fornitura completata, il responsabile tecnico dell'impresa aggiudicataria dovrà effettuare un sopralluogo nel quale, in contraddittorio con un incaricato dell'Istituto , verrà riscontrata e presa in consegna la fornitura. L'impresa aggiudicataria, solo dopo l'esito positivo del collaudo, di cui al successivo art.25, emetterà la relativa fattura elettronica al codice univoco ufficio :UFW214, con l'indicazione : codice CUP del progetto e CIG del lotto ; data e numero della determinazione di aggiudicazione della fornitura; descrizione della fornitura e codice IBAN; aliquota I.V.A. di legge , con la precisazione che IPSSAR è tenuta all'obbligo della scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 ; ogni altra indicazione utile.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle medesime, a condizione che le stesse siano accettate secondo le modalità previste dalla legge e che l'Istituto abbia incamerato il relativo finanziamento .

ART. 16 -TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subcontratto, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato è competente esclusivamente il Foro di Pescara .

ART. 18 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore in tema di responsabilità del produttore e del fornitore in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

PARTE SECONDA -CONDIZIONI SPECIALI

ART. 19 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Le caratteristiche tecniche della fornitura sono di seguito elencate:

- tipologia -parete divisoria rolling mod. wall
- dimensioni – Mt 16*3
- pannello in melaminico Standard classe E1 spessore 18 mm
- bordatura in ABS
- Potere Fonoisolante come da Norma UNI EN ISO 10140-2:2010 : 38,7 dB
- Resistenza -urto da corpo molle da 50 Kg (Paragrafo2, Norma UNI 8201)
- Doppio carrello
- modello Telescopico – Moduli ciechi
- Binario a soffitto
- Fissaggio a solaio / Trave in cemento
- colori di serie

ART. 20 - SOPRALLUOGO PRELIMINARE

E' obbligatorio il sopralluogo preliminare presso i locali , previo appuntamento con il RUP .

Il suddetto sopralluogo potrà avvenire entro e non oltre il termine di giorni 5 dalla scadenza delle presentazioni delle offerte, dalle ore 16:30 alle ore 18:30 .

ART. 21 - TERMINI DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE

Tutti i componenti oggetto della presente fornitura dovranno essere consegnati, personalizzati e resi perfettamente funzionanti entro 30 giorni solari dalla data di ricezione dell'ordine seguente all'aggiudicazione definitiva dell'appalto. La consegna parziale di quantitativi non costituisce interruzione del termine di consegna. Prima della consegna l'impresa aggiudicataria dovrà dare avviso al servizio amministrativo dell'Istituto almeno due giorni lavorativi prima delle operazioni di consegna della merce e concordare i relativi orari. Sono a carico dell'appaltatore tutte le pratiche e le spese relative agli eventuali permessi di occupazione del suolo per effettuare la consegna.

ART. 22 – GARANZIA

Gli arredi oggetto della presente fornitura dovranno essere garantiti per almeno 2 anni dalla data del collaudo, secondo le normative vigenti, e in tale garanzia dovrà rientrare sia la manodopera che il costo dei pezzi di ricambio ed ogni altro onere occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi.

ART. 23 – LAVORI D' INSTALLAZIONE

Tutte le attività di posa in opera degli arredi dovranno essere effettuate con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare alcunché (pavimenti, altri arredi, porte e stipiti, murature e tinteggiature) e da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro .

ART. 24 – VERIFICA DI CONFORMITA' – COLLAUDO

Al termine dei lavori di installazione degli arredi la dirigente, coadiuvata dal responsabile del procedimento ed eventualmente da un assistente tecnico dell'Istituto , effettuerà in contraddittorio con il responsabile incaricato dall'Impresa aggiudicataria una verifica della conformità della fornitura eseguita per il rilascio del relativo certificato, oppure adotta i provvedimenti necessari qualora siano emersi difetti ed irregolarità nella esecuzione della fornitura anche successivamente la consegna. Il responsabile del procedimento sulla base delle verifiche effettuate potrà:

- accettare i beni e i lavori eseguiti ;
- rifiutare in tutto o in parte i beni e/o lavori eseguiti ;
- dichiarare rivedibili, in tutto o in parte, i beni e/o lavori che presentino difetti di lieve entità

cioè che non risultino perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche richieste .
L'accertamento della regolarità della fornitura e l'avvenuta presa in carico dei beni e dei lavori non esonerano l'appaltatore da eventuali responsabilità per difetti, difformità e vizi occulti accertati successivamente. Gli articoli che al momento della consegna presentassero difetti di fabbricazione, ammaccature ed altro (anche per causa di trasporto) saranno rifiutati con obbligo, da parte dell'Impresa aggiudicataria, della loro immediata sostituzione. L'impresa aggiudicataria si impegna, in tal caso, ad effettuare, a propria cura e spese, tutti i lavori e le sostituzioni necessarie per eliminare difetti, imperfezioni e difformità:

- entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla data della relativa comunicazione in caso di urgenza;
- entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data dell'invio della comunicazione tramite PEC negli altri casi.

ART. 25 – ULTERIORI ONERI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Si intendono a carico dell'impresa aggiudicataria anche gli obblighi ed oneri seguenti:

1. scarico e installazione sul posto dei beni oggetto della fornitura compresi gli oneri per eventuali mezzi di sollevamento;
2. risarcimento dei danni che in dipendenza della modalità di esecuzione della fornitura e posa in opera venissero arrecati ai beni di proprietà di terzi ;

CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., l'impresa dichiara di aver preso conoscenza e di approvare esplicitamente le clausole di seguito indicate: art. 4 – Invariabilità dei prezzi art. 6 – Subappalto art. 12 – Divieto di cessione del contratto e del credito art. 22 – Garanzia - art. 24 – Verifica di conformità - collaudo

Pescara , 29/07/2019

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
F.to Prof.ssa Alessandra DI PIETRO